

Ambito Territoriale di Caccia “Ascoli Piceno”

STATUTO

Art.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA e SEDE

1. In conformità alla L.157/'92 e L.Reg. Marche n.7/'95 e' costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo Il libro I del Codice Civile un'Associazione per la gestione faunistica, venatoria ed ambientale dell'ambito territoriale di caccia denominato "Ascoli Piceno", comprendente a termini del piano faunistico regionale delle Marche approvato con atto n.260 del 07.03.1996 i territori dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno ivi indicati:

Arquata del Tronto - Acquasanta Terme - Montegallo - Roccafluvione - Palmiano - Venarotta - Ascoli Piceno - Folignano - Maltignano - Castel di Lama - Appignano del Tronto - Carassai - Cossignano - Castignano - Offida - Castorano - Spinetoli - Colli del Tronto - Monsampolo del Tronto - Montepandone - San Benedetto del Tronto - Acquaviva Picena - Grottammare - Ripatransone - Cupramarittima - Massignano - Montefiore dell'Aso - Montedinove - Rotella - Comunanza - Montalto delle Marche - Campofilone - Pedaso - Force.

Preso atto della delibera della Giunta Regionale Marche n. 618 del 22/03/2010 e della delibera n. 123 del 28/04/2010 della Giunta Provinciale relative all'individuazione dei nuovi confini territoriali dell' ATC Ascoli Piceno , inserisce il comune di "Montemonaco" e vengono esclusi i comuni di "Pedaso e Campofilone"(Modifica del 17/09/2010)

La denominazione dell'Associazione è "Ambito Territoriale di Caccia Ascoli Piceno"; negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà altresì essere utilizzata la denominazione: "ATC Ascoli Piceno".

2. Sono ammessi di diritto all'ATC Ascoli Piceno tutti i cacciatori residenti nei comuni ricompresi nell'Ambito di cui al precedente comma. I diritti e gli obblighi degli associati sono stabiliti dalla L.R. Marche n. 7/'95.

3. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2095. La stessa potrà essere prorogata, ovvero anticipata, con deliberazione della Assemblea dell'Ambito Territoriale di Caccia.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D.P.R. 14/07/1977 n.616 e della L.R. n.7 del 05/01/1995, l'Associazione chiederà alla Regione Marche il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

5. L'Associazione provvederà alla propria registrazione nel pubblico registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art.33 e seguenti del Codice Civile.

6. L'Associazione ha sede in Ascoli Piceno in Via Salaria Inferiore n. 84, su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell'Assemblea, essa potrà trasferire la propria sede, aprire Sedi Amministrative, Sedi Secondarie ed Uffici, anche altrove, ma sempre nell'Ambito Territoriale di caccia.

ART.1bis (modifica del 14.12.1998)

L'Associazione ATC Ascoli Piceno non ha scopi di lucro e persegue le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto.

Art.2

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1.-L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito territoriale di caccia "A.T.C. Ascoli Piceno", nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'A.T.C. medesimo.

2.- A tal fine l'Associazione svolgerà tutte le funzioni previste per gli organismi di gestione dalle norme vigenti in materia, ed in particolare, dalla legge 11/02/1992 n.157 e della L.R. Marche n.7 del 05/01/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.- L'Associazione in ogni caso potrà svolgere tutte le attività connesse con la tutela, la conservazione ed il miglioramento del territorio e dell'ambiente e con l'effettiva formazione e promozione degli interessi, della cultura e di ogni prodotto in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola, direttamente o anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione a capitale di società e/o a consorzi di impresa per la realizzazione di specifici progetti, specificamente nel settore agricolo, forestale, ambientale e della produzione sul territorio di selvaggina; potrà inoltre promuovere, organizzare e gestire corsi e/o seminari di formazione professionale, di cultura e di aggiornamento in materia faunistico-ambientale nonché proporre l'istituzione e la regolamentazione di Zone di Rispetto venatorio.

4.- In particolare, l'Associazione potrà:

- a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- b) redigere piani locali di assestamento faunistico, con particolare riferimento alle popolazioni di specie oggetto di prelievo venatorio, con contestuale programmazione degli interventi di gestione faunistica, ivi comprese le immissioni a scopo di ripopolamento ed i prelievi, previo periodo di acclimatizzazione in idonei spazi creati dall'A.T.C.;
- c) studiare ed attuare gli interventi per il miglioramento degli *habitats*;
- d) provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole, in conformità allo specifico piano faunistico provinciale per:
 - la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio;
 - le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli con colture a perdere;
 - il ripristino delle zone umide e dei fossati;
 - la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi atti alla sosta ed alla vita della fauna selvatica;
 - la tutela dei nidi e dei nuovi nati con incentivi per coloro che li seguono e proteggono;
 - la diversificazione ambientale mediante differenziazione delle colture;

- la collaborazione attiva ai fini del tabellamento dei censimenti, del controllo dei predatori, del miglioramento ambientale, della difesa delle colture vulnerabili, della manutenzione e cura degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, dell'utilizzo di metodologie lavorative e di macchine agricole atte a salvaguardare le specie selvatiche e la loro prole in particolar modo durante la fase riproduttiva;

e) provvedere alla erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio nonché erogare contributi per interventi ai fini della prevenzione dei danni medesimi, in conformità e nei limiti previsti dal Regolamento attuativo approvato dal Comitato di Gestione.

f) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali.

g) istituire, attuare e gestire tutte le attività connesse, presupposte e conseguenti a quelle sopradescritte.

5.- L'Associazione infine potrà:

a) gestire Zone di Ripopolamento e cattura, Zone di Addestramento cani, Aziende faunistico-venatorie, Aziende agriturismo-venatorie, Centri privati e pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e Zone di Ambientamento Fauna (Modifica del 17/09/2010).

b) gestire od assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina.

6.- Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguono fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con/od avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fini di lucro.

Art.3

I SOCI ORDINARI

1.- Tutti i soci si distinguono in soci ordinari e soci aggregati.

I soci ordinari si dividono in 3 categorie: agricoltori, cacciatori e protezionisti.

2.- Possono essere soci ordinari esclusivamente associazioni e persone giuridiche private e pubbliche, che rispondono per ciascuna categoria ai seguenti requisiti:

a) Agricoltori: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e presenti a livello locale ai sensi dell'art.17 della Legge Regionale Marche 7/95.

b) Cacciatori: le associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative che siano presenti nel territorio dell' "A.T.C. Ascoli Piceno".

c) Protezionisti: le associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative e presenti in forma organizzata a livello locale.

Le associazioni e persone giuridiche che intendano divenire soci, devono presentare domanda al Comitato di Gestione, allegando tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra richiesti. Il Comitato di gestione decide sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, motivandone l'accoglimento o il rigetto, oppure richiedendo l'invio di ulteriore documentazione.

Art. 3 bis (modifica del 14.12.98)

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art.4

I SOCI AGGREGATI

1.- Sono soci aggregati tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C..

La qualità di socio aggregato è condizione necessaria per l'esercizio venatorio nell'A.T.C. Ascoli Piceno.

Art.5

QUOTE ASSOCIATIVE

1.- L'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia da è subordinata al versamento di una somma stabilita dalla Legge Regionale;

2.- In mancanza di normativa l'Assemblea può modificare annualmente, su proposta del Comitato di Gestione, le quote associative a carico dei soci aggregati e/o dei soci ordinari.

3.- *La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi sia a titolo particolare che a titolo universale, salvo che per causa di morte, e non è rivalutabile (modif. del 14.12.1998).*

Art.6

I SOCI ORDINARI E AGGREGATI -PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. I diritti di socio aggregato possono essere esercitati solo se in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. La qualità di socio ordinario o aggregato si perde per recesso, per esclusione, per estinzione e/o morte.
3. Il recesso è sempre ammesso ai sensi dell'art.24 del codice civile.
4. L'esclusione del socio ordinario o aggregato può avvenire se vengono a mancare i requisiti previsti dalle norme vigenti.
5. Il Comitato di gestione delibera altresì l'esclusione del socio aggregato quando sia stato condannato a pena detentiva per un reato non colposo in materia venatoria o ambientale ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della dignità e/o degli interessi dell'Associazione o di un altro socio ordinario o aggregato.

6. In caso di morte, dimissione o decadenza di un componente, il comitato di gestione coopta il sostituto, scegliendolo fra i delegati della componente delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste da cui proveniva il sostituto. L'assemblea alla prima riunione elegge il nuovo membro del comitato di gestione a scrutinio segreto, scegliendolo fra i delegati delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste da cui proveniva il sostituto.

Viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano (*modifica assemblea 19/12/2003*).

Art.7

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA:ORGANI

Gli Organi dell'Assemblea dell'ATC Ascoli Piceno sono:

- a) L'Assemblea dei rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, dei rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei rappresentanti delle Organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale;
- b) Il Comitato di Gestione
- c) Il Presidente e il Vice Presidente
- d) Il Revisore Unico

Art.8

ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1.- Al fine di garantire la pluralità delle rappresentanze delle organizzazioni ed associazioni agricole, venatorie e protezionistiche, l'Assemblea dell'"A.T.C. Ascoli Piceno" è composta da n.40 (quaranta) membri.

2.- Le rappresentanze a norma alla deliberazione della Giunta Regionale Marche n.766 del 18/03/1996, determinate in proporzione agli iscritti dichiarati nelle forme di legge e di Regolamento deliberato dall'ATC Ascoli Piceno, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rinnovano le cariche sociali, sono così definite:

- Associazione venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nell'ambito, in proporzione agli iscritti dichiarati nelle forme di legge e di regolamento deliberato dall'ATC Ascoli Piceno, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rinnovano le cariche sociali: n.15 rappresentanti.

- Organizzazione professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale: in proporzione agli iscritti dichiarati nelle forme di legge e/o di regolamento deliberato dall'ATC Ascoli Piceno, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rinnovano le cariche sociali: n.15 rappresentanti.

- Organizzazioni protezionistiche riconosciute ai sensi della legge 349/86 maggiormente rappresentative a livello locale in proporzione agli iscritti dichiarati nelle forme di legge e/o di regolamento deliberato dall'ATC Ascoli Piceno, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rinnovano le cariche sociali: n. 10 rappresentanti.

3.- I nominativi dei delegati di ciascuna Associazione ed Organizzazione in seno all'Assemblea vengono indicati dalle rispettive Associazioni ed Organizzazioni provinciali.

4.- L'Assemblea si deve costituire entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato precedente ed è convocata dal Presidente uscente con 15 (quindici) giorni di preavviso.

5.- L'Assemblea resta in carica 5 anni

Art.9

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1.- L'Assemblea dell'"A.T.C. Ascoli Piceno" ha le seguenti competenze:

- approva lo statuto proposto in prima stesura dal Comitato di Gestione;

- approva le modifiche allo statuto proposte dal Comitato di gestione o dai componenti della stessa;

- prende visione delle relazioni annuali di bilancio, di quella preventiva e di quella consuntiva ed approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'anno in corso ed il Bilancio consuntivo dell'Anno precedente

- approva le modifiche delle quote associative annuali, proposte dal Comitato di Gestione;

- elegge il Comitato di Gestione;

- Elegge il revisore unico

- scioglie l'Associazione, nomina e conferisce poteri ai liquidatori.

- determina il compenso spettante ai membri del comitato di gestione (*modifica assemblea 10/12/2004*)

- *Su proposta del Comitato di Gestione determina il compenso del revisore unico*

Art.10

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1.- L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei rappresentanti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

L'astenuuto viene computato tra i presenti ma non tra i votanti.

2.- Per le deliberazioni che riguardano persone e la nomina delle cariche sociali, si procede con il voto a scrutinio segreto; in ogni altra cosa per alzata di mano.

3.- *L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione, previa delibera del Comitato di Gestione, almeno una volta l'anno, o comunque quando almeno un quarto dei componenti del Comitato di*

gestione o almeno un terzo dei rappresentanti dell'Assemblea ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare. La convocazione è inviata almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i rappresentanti (delegati) dei soci ordinari, a mezzo lettera raccomandata a.r. od a mezzo fax, ed a tutti i soci ordinari anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. In ogni caso, il Presidente provvede a dare pubblicità della convocazione mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o comunque mediante altri mezzi idonei, con preavviso di 15(quindici) giorni dalla data prefissata.

4.- Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Comitato di Gestione.

5.- Il processo verbale dell'Assemblea è inviato entro 30 giorni alla Provincia di Ascoli Piceno; esso è redatto, se non altrimenti previsto dalla legge, da un Segretario verbalizzante nominato dall'Assemblea.

6.- Copia del processo verbale deve essere conservata agli atti dell'Associazione e messa a disposizione di ogni socio che, previa formale richiesta scritta, può prenderne visione ed estrarne copia.

Art.11

COMITATO DI GESTIONE: COMPOSIZIONE, DURATA ED ELEZIONE

1. Il Comitato di Gestione dell' "A.T.C. Ascoli Piceno" è formato a termini dell'art. 14 comma 10 L. 157/'92 e dell'art.18 della L.R. Marche n.7 del 05/01/1995 nonché della deliberazione della Giunta Regionale Marche n.766 del 18/03/1996, da undici componenti, e cioè:
 - da tre rappresentanti delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale;
 - da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole maggiormente rappresentative;
 - da due rappresentanti delle Associazioni protezionistiche.
 - da tre rappresentanti degli Enti Locali, nominati dai medesimi Enti.
2. La durata in carica dei componenti del Comitato di Gestione è stabilita dalla legge Regionale; i medesimi possono rivestire la loro carica per più mandati anche non consecutivi. Le incompatibilità dei componenti il Comitato di Gestione sono quelle disposte dall'art.18 della L.R. n.7 del 05/01/1995.
3. Il Presidente del Comitato di gestione uscente, almeno 40 giorni prima della decadenza del Comitato di Gestione, richiede formalmente alle Associazioni venatorie, agricole e naturalistiche che hanno propri rappresentanti nell'Assemblea di indicare ciascuna i rappresentanti designati per il rinnovo dell'Assemblea in base al precedente articolo 8; richiede altresì agli Enti locali i nominativi dei rappresentanti delegati per il rinnovo del Comitato di Gestione.

4. L'Assemblea, come costituitasi, elegge nella sua prima adunanza da tenersi obbligatoriamente entro 45 giorni dall'avvenuta decadenza del precedente Comitato di Gestione, il nuovo Comitato di Gestione.
5. L'elezione del Comitato di Gestione avviene a scrutinio segreto; ciascun componente dell'Assemblea ha diritto di elettorato attivo e passivo; ciascuno può esprimere otto preferenze, di cui tre tra i componenti designati dalle associazioni venatorie, tre tra i componenti designati dalle organizzazione agricole, due tra i componenti designati dalle associazioni naturalistiche.
6. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente, ovvero di revoca da delegato dell'Assemblea da parte dell'Associazione di appartenenza, il Comitato di Gestione, entro 30 giorni, coopta il sostituto scegliendolo tra i delegati della stessa componente. L'Assemblea alla prima riunione provvederà a ratificare la nuova nomina o all'elezione di un altro componente. (Modifica del 17/09/2010)
7. Ai componenti il comitato di gestione spetta oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso annuale o un gettone di presenza stabiliti dall'assemblea in occasione della nomina o con apposita decisione (modifica assemblea 10/12/2004).

Art.12

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE E DEL VICEPRESIDENTE

- 1.- Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Comitato di Gestione dell' "A.T.C. Ascoli Piceno" fra i suoi componenti, convocati dal Presidente uscente nella prima seduta di insediamento e prima di deliberare su qualsiasi argomento. Tale seduta è da tenersi nel termine massimo di quindici giorni dalla data delle elezioni.
- 2.- L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento della maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione in carica. Viene eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta di voti.
- 3.- Qualora la prima riunione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di quindici giorni, nella quale si procede a nuova votazione purché sia presente la metà più uno dei componenti il Comitato di Gestione in carica. In tale votazione è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il più anziano di età.
- 4.- Con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.

5.- Un esemplare del processo verbale della nomina del Presidente è trasmesso alla Provincia di Ascoli Piceno, a cura del segretario verbalizzante del Comitato di Gestione, entro trenta giorni dalla data della seduta.

6.- Le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Comitato di gestione dell' "A.T.C. Ascoli Piceno" sono svolte da un suo componente o da un dipendente dell'ATC o incaricato, chiamato a tale funzione dal Presidente.

Art.13

IL PRESIDENTE : FUNZIONI E COMPITI

1.- Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato di Gestione e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2.- Il Presidente resta in carica fino al rinnovo del Comitato di Gestione dell'A.T.C.. Può essere rieletto.

3.- Il Presidente:

a) convoca il Comitato di Gestione dell'A.T.C. e l'Assemblea dei soci fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;

b) presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea;

c) rappresenta l'Associazione negli Organismi pubblici e privati cui essa aderisca;

d) svolge la funzione di coordinamento e controllo di tutte le attività;

a) sovrintende all'attività del personale dipendente e/o convenzionato;

b) vigila e cura che siano attuate le deliberazioni del Comitato di Gestione.

4.- Il caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art.14

COMITATO DI GESTIONE: COMPITI

1.- Il Comitato di Gestione esercita tutte le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dagli artt.16,18 e 19 della L.R. Marche n.7 del 05/01/1995 nonché, in generale, tutti i poteri relativi agli scopi dell'Associazione elencati al precedente articolo 2, ed in particolare quelli di Amministrazione ed Organizzazione, che il presente Statuto non devolve ad altri Organi.

2.- Il Comitato di Gestione approva altresì il Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 8.

Art.15

COMITATO DI GESTIONE: FUNZIONAMENTO

Fermo restando quanto previsto per la elezione del Presidente, le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti.

Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.16

REVISORE UNICO

L'Assemblea in occasione del primo insediamento nomina il revisore unico all'interno dell'Albo Provinciale dei Revisori

Art.17

COMPITI ED ASSOLVENZE DEL REVISORE UNICO

- 1.-il revisore unico effettua ispezioni contabili a sua insindacabile indipendenza almeno tre volte l'anno
- 2.- Delle ispezioni contabili deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del revisore unico e dallo stesso sottoscritto. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di tre giorni, al Presidente del Comitato di gestione dell'A.T.C.
- 3.- IL REVISORE UNICO deve controllare l'Amministrazione della Associazione mediante attestazione della corrispondenza delle risultanze del bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni del bilancio, ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
- 4.- IL REVISORE UNICO deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza o meno dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Associazione in pegno, cauzione o custodia.
5. – IL REVISORE UNICO predispone una relazione da allegare al bilancio di previsione ed a quello consuntivo.
- 5.- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in merito al REVISORE UNICO, si applicano le disposizioni di cui agli artt.2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art.18

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato di Gestione predispone il bilancio annuale di previsione per l'esercizio in corso costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione; entro il 31 marzo dello stesso anno il Comitato di gestione invia alla Provincia il suddetto bilancio di previsione unitamente ad una relazione programmatica.
- 2.- Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato di Gestione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 marzo dello stesso anno; entro il 30 maggio lo invia alla Provincia.

3.- Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta alla Provincia il rendiconto di cui al comma 9 dell'art.19 della L.R. n.7/1995.

4. *Il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo sono messi a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'approvazione ed inviati ai rappresentanti (delegati) dei soci ordinari, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione (modif. del 14.12.1998).*

Art.19

PATRIMONIO

1.- Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione annuale degli associati;
- b) dai finanziamenti che saranno erogati dalla Regione Marche e dalla Provincia di Ascoli Piceno e da altri soggetti pubblici e privati;
- c) da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

2.- *E' fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.*

3.- *In caso di scioglimento o cessazione per qualunque causa dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' escluso comunque qualsiasi rimborso agli associati. (modif. del 14.12.1998).*

Art.20

NORME TRANSITORIE

1.- Per il primo esercizio, il bilancio di previsione verrà deliberato entro centoventi giorni dalla data di approvazione dello Statuto.

Art.21

DISPOSIZIONI FINALI

1.- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti.

Il presente statuto e' stato approvato nella seduta dell'assemblea del 07.12.96 e successivamente modificato NELLE SEDUTE del 14.12.1998, 16.05.2003,10.12.2004, 17.09.2010 E 23.01.2014